

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3363

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTI, BALLARDINI, BRANDI, NAPOLI, GUERRINI GIORGIO**

*Presentata il 21 luglio 1966*

### Nuove norme per la disciplina della gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione in cui versa la categoria dei gestori delle pompe di benzina è caratterizzata, secondo il diritto vigente, da elementi di estrema debolezza e precarietà, a causa della configurazione particolare ed anomala del loro rapporto con le ditte proprietarie degli impianti di distribuzione.

I gestori sono privi della tutela legislativa prevista per i lavoratori subordinati, onde ad essi non sono applicabili le norme che regolano l'orario di lavoro e garantiscono il diritto al riposo settimanale ed alle ferie e il pagamento di una somma alla cessazione del rapporto, nonché le norme di protezione sociale. Ma contemporaneamente i suddetti gestori sono esclusi dalla disciplina normativa che tutela le categorie del settore commerciale.

Il gestore, dopo avere con la sua attività dato vita ad una azione commerciale, può, sulla base degli attuali rapporti contrattuali di comodato, essere costretto a dimetterla senza alcuna motivazione e in qualsiasi momento *ad libitum* della controparte.

Il tipo di contratto vigente, è previsto dal regio decreto 24 luglio 1934, n. 1303, all'articolo 25, terzo comma, come sola forma possibile consentita alle ditte proprietarie degli impianti di distribuzione di carbu-

rante, che non provvedano alla gestione diretta.

L'alternativa proposta di legge è, quindi, tra la gestione diretta da parte delle ditte concessionarie a mezzo di personale dipendente e la stipulazione di contratti di comodato fra tali ditte e il gestore.

Le società petrolifere hanno predisposto contratti di comodato che, sebbene diversi in taluni aspetti particolari, per la loro stessa natura pongono i gestori in una posizione di assoluta inferiorità, lasciandoli alla mercé della controparte che può riottenere la disponibilità degli impianti quando vuole, senza alcun onere od obbligo di indennizzo per il lavoro prestato e per l'avviamento commerciale creato. Tale situazione è determinata dal contenuto della normativa vigente, del tutto inadeguato alla realtà economico-sociale che deve disciplinare.

Il contratto di comodato, infatti, è sorto per regolamentare il cosiddetto prestito di uso, che veniva fatto gratuitamente a favore di altra persona. La gratuità era una condizione che discendeva dalle ragioni particolari per le quali il prestito veniva stipulato (ragioni di parentela, riconoscenza, amicizia, ecc.) e dal fatto che, se fosse stato previsto un compenso per l'uso del bene, ne sarebbero derivati obblighi anche a carico

del comodante che, invece, voleva restare libero nelle sue decisioni.

Il contratto di comodato produce obbligazioni prevalenti o esclusive a carico di colui che riceve la cosa, mentre solo in via eventuale genera obbligazioni, comunque di contenuto limitato, a carico del comodante. Tale singolare natura giuridica è evidenziata dalla definizione che la dottrina dà del comodato, qualificandolo « contratto imperfetto ».

Non solo, ma il contratto di comodato non risponde neppure all'interesse obiettivo dell'attività commerciale. Il gestore, infatti, deve adoperarsi per avviare e dare il massimo sviluppo alle vendite, sobbarcandosi a sacrifici personali notevoli. Di contro, si trova esposto al rischio di perdere da un momento all'altro il punto di vendita e con esso il risultato concreto dei precedenti sacrifici, ed è sempre soggetto, nel corso del contratto, a tutte le possibili intimidazioni o sollecitazioni degli ispettori delle società, che limitano la sua libertà d'azione.

Da tempo le associazioni dei gestori hanno avvertito l'anacronismo di tale forma contrattuale, avviando trattative con le società petrolifere proprietarie degli impianti, le quali si sono trincerate dietro l'ostacolo costituito dall'esistenza dell'obbligo legislativo di regolare il rapporto sotto lo schema contrattuale prescritto dall'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, ed hanno fatto presente che tale precetto legislativo impediva di stipulare accordi collettivi o contratti che potessero incorrere in nullità per violazione di legge.

Nell'intento di avviare a soluzione il problema, e cioè di trasformare l'attuale stato di precarietà dei gestori in una condizione di maggiore sicurezza, fatta salva naturalmente, l'esigenza di una gestione efficiente, è necessario perciò rimuovere l'ostacolo giuridico che impedisce alle parti di discutere il regolamento dei loro rapporti in modo confacente agli interessi del gestore e della produzione.

L'attività svolta dai gestori, che, assicurando il rifornimento dei carburanti, esplicano un servizio di indubbio interesse per la collettività, giustifica l'intervento del Parlamento, il quale non può essere limitato alla pura e semplice modificazione della figura giuridica del rapporto, ma ne deve disciplinare meglio alcuni aspetti, in analogia al regolare funzionamento del servizio di distribuzione di carburanti.

In conformità a tale impostazione la presente proposta di legge prevede all'articolo 1 la configurazione del rapporto fra ditte proprietarie degli impianti di distribuzione dei carburanti e i gestori come contratto di affitto; all'articolo 2 riconosce la qualifica di piccoli commercianti, ad ogni effetto di legge, ai locatari che gestiscono gli impianti con lo impiego di non più di cinque dipendenti; all'articolo 3 estende ai rapporti in questione le norme della legge 27 gennaio 1963 n. 19, sulla tutela dell'avviamento commerciale, con disposizioni di maggior favore per il locatario; all'articolo 4 stabilisce un limite massimo del canone di affitto e un limite minimo di durata del contratto; all'articolo 5 fa salve le condizioni più favorevoli per i gestori contenute in contratti individuali o in accordi collettivi; infine all'articolo 6 fissa in 180 giorni dalla entrata in vigore della legge il termine entro il quale i contratti in corso debbono essere trasformati.

Onorevoli colleghi! Questa proposta di legge si propone di assicurare ad una categoria di lavoratori, già numerosa e tuttora in forte sviluppo, una serie di diritti e di provvidenze che sono patrimonio acquisito di altre categorie similari, sollevandola da uno stato di disagio e di incertezze, che la mantiene in perenne agitazione e nuoce indubbiamente al progresso economico e alla pace sociale.

Per le suesposte considerazioni confidiamo nella sua sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, quando non siano gestiti direttamente dal concessionario, sono ceduti in affitto.

Restano a carico del concessionario dell'apparecchio di distribuzione automatica gli obblighi derivanti dall'atto della concessione.

### ART. 2.

I locatari, che provvedono personalmente alla gestione dell'impianto con l'impiego di non più di cinque dipendenti nel turno normale di servizio, sono considerati piccoli commercianti ad ogni effetto di legge.

### ART. 3.

Ai contratti di cui al primo comma dell'articolo 1 sono applicabili le disposizioni della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela dell'avviamento commerciale.

Il diritto al compenso per la perdita dell'avviamento commerciale spetta anche nei casi di mancato rinnovo del contratto per volontà del locatario e di anticipato recesso da parte del locatario.

### ART. 4.

Il canone di affitto degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti non può essere stabilito in misura superiore a 5 centesimi per ogni litro di carburante ritirato dal locatario.

La durata del contratto di affitto non può essere inferiore ad anni cinque.

### ART. 5.

Sono fatte salve le condizioni di migliore favore per il gestore contenute in contratti individuali o in accordi collettivi per la materia disciplinata dalla presente legge.

### ART. 6.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, debbono essere trasformati in contratti di affitto.